

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANELLO



MONTERONI
DI LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO
IN LAMA



SURBO

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Art. 1

Premessa

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce.

Il Servizio si inserisce nel sistema di offerta locale degli interventi e dei servizi sociali e, in particolare, tra le prestazioni dell'Area socio-educativa.

Le politiche dell'intervento sono orientate alla qualità e al miglioramento continuo delle prestazioni erogate e, per tali ragioni, le stesse sono soggette a monitoraggio e verifica periodica sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi capaci di misurare, tra gli altri, l'efficienza organizzativa, l'efficacia operativa, l'equità, la trasparenza, la qualità.

Art. 2

Riferimenti normativi e regolamentari

- Art. 117 Costituzione;
- L. 8 novembre 2000, n. 328- *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*;
- L. R. 10 luglio 2006, n. 19- *Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*;
- art. 87bis del R.R. 18 gennaio 2007, n. 4: *Legge regionale 10 luglio 2006, n.19- Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*;
- Piano Regionale Politiche Sociali 2022- 2024, approvato con D.G.R. 353 del 14.03.2022;
- Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce.

Art. 3

Oggetto

Costituisce oggetto del presente Regolamento il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare che, in una logica di rete e potenziamento dei servizi e delle politiche per la famiglia, mira alla promozione del benessere psico-fisico del minore, attraverso interventi di tipo preventivo e/o di sostegno nei confronti di nuclei familiari con minori in situazione di disagio socio-educativo, relazionale e culturale.

Il Servizio può essere attivato laddove esistano condizioni in ragione delle quali sia ipotizzabile un processo di cambiamento.

Gli interventi si ispirano al principio di rispetto della dignità della persona e al diritto della stessa ad autodeterminarsi.

A tutti i cittadini utenti è garantito, a parità di condizioni, uguale trattamento nell'accesso al servizio e nella fruizione delle prestazioni.

L'organizzazione degli interventi, curata dal Referente di servizio operativo presso l'Ufficio di Piano, deve rispondere a criteri di correttezza gestionale e tecnico-amministrativa per il conseguimento del maggior grado di efficacia ed efficienza delle prestazioni, equità, trasparenza, qualità.

Art. 4

Finalità e obiettivi

Obiettivo generale del servizio ADE è quello di sollecitare processi di cambiamento del sistema familiare, orientati all'acquisizione di autonomia delle figure genitoriali nell'espletamento dei compiti educativi attraverso l'affiancamento di personale specializzato. Lo stesso è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo familiare, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, nonché a promuovere e favorire processi di inclusione sociale del minore e del suo nucleo all'interno della più ampia comunità di appartenenza.

Il Servizio, a forte valenza preventiva, in una logica di integrazione con i servizi socio-sanitari ed educativi, attraverso l'elaborazione di progetti individualizzati, mira a:

- tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali del minore;
- supportare e rafforzare le funzioni genitoriali;
- facilitare il riconoscimento dei bisogni del minore da parte dei familiari;
- riattivare e sviluppare la comunicazione e le relazioni interpersonali;
- promuovere le capacità genitoriali e l'assunzione delle responsabilità di cura ed educative, salvaguardando o recuperando la qualità del rapporto genitori-figli;
- prevenire il ricorso all'istituzionalizzazione e/o facilitare il rientro dei minori in famiglia.

Art. 5

Destinatari

Possono accedere al servizio ADE i nuclei familiari con uno o più minori, residenti e domiciliati nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce, che versino nelle condizioni di bisogno di cui all'art. 87bis del Reg. Reg. Puglia n.4/2007, segnalati dai servizi competenti nel rispetto delle modalità stabilite al successivo art. 10 recante *Condizioni e modalità di accesso e di funzionamento*.

Su segnalazione dei Servizi sociali comunali è fatta salva la possibilità di garantire l'accesso ai servizi a cittadini domiciliati nell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce, a condizione che il Comune competente in ragione della residenza assuma la responsabilità amministrativa ed economica della prestazione.

Art.6

Tipologia delle prestazioni

Nel rispetto della normativa vigente, il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare garantisce le seguenti prestazioni minime:

- interventi educativi rivolti direttamente al minore, in rapporto all'età dello stesso, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale e i rapporti con i membri del nucleo e del contesto socio-ambientale di riferimento (cura di sé e gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale scolastico e l'organizzazione dello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche in vari settori);
- interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative e di cura attraverso l'educazione all'ascolto e la comprensione dei bisogni del minore, la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative, la funzione di mediazione delle relazioni familiari, il sostegno ai genitori affinché imparino a gestire il rapporto con servizi e istituzioni, la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e dell'organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti il nucleo;
- attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio: la scuola, i centri diurni, le società sportive e culturali, i centri estivi;
- interventi di promozione dell'autonomia dei genitori nell'accesso a prestazioni e servizi sociali e socio-sanitari, la funzione di collegamento con l'intera rete dei servizi, la creazione di una rete formale e informale di supporto alla famiglia.

Il Servizio comprende gli interventi definiti nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI).

Per espressa disposizione normativa non rientrano tra le prestazioni del servizio le attività di sostegno scolastico e di aiuto nei compiti scolastici.

Art.7

Struttura organizzativa, personale e impegni

Contribuiscono alla realizzazione del Servizio ADE, ciascuno per gli aspetti di specifica competenza, i seguenti attori istituzionali e del Terzo Settore:

- Referente di servizio

Il Referente di servizio, individuato tra gli assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce assegnati all'Ufficio di Piano, garantisce le seguenti funzioni principali:

1. programmazione del servizio e delle risorse;
2. supporto tecnico e specialistico nelle procedure di affidamento;
3. direzione generale del progetto;
4. coordinamento complessivo del Servizio;
5. verifica circa la corretta attuazione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell'articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi programmati, sulla base di specifici indicatori quantitativi e qualitativi;
6. controllo degli atti di rendicontazione e garanzia del riconoscimento delle spettanze dovute per l'erogazione del servizio;
7. istruttoria delle richieste di accesso e verifica della correttezza formale della documentazione e della coerenza delle progettualità con gli obiettivi del servizio, nonché di tutte le richieste di modifica e aggiornamento dei progetti;
8. attribuzione a ciascun *Progetto* accolto di apposito codice univoco identificativo, comunicato al Servizio inviante e al Soggetto gestore con la richiesta di attivazione dell'intervento, al fine di garantire il rispetto delle norme sulla tutela dei dati e di ottemperare agli obblighi vigenti in materia di rispetto della privacy e di riservatezza. Il suddetto codice è utilizzato nell'ambito delle comunicazioni formali intervenienti nel prosieguo delle attività, al fine di identificare la specifica progettualità da parte di tutti i soggetti interessati;
9. garanzia al Soggetto gestore della facoltà di accedere ai dati e alle informazioni necessari allo svolgimento del servizio;
10. promozione della collaborazione sinergica tra tutti gli attori coinvolti nella realizzazione di ciascun intervento, nel pieno rispetto delle funzioni e dei ruoli;
11. gestione dei rapporti con il Soggetto gestore e con tutti gli altri attori coinvolti;
12. garanzia della circolarità dell'informazione e costante aggiornamento tra tutti gli attori coinvolti (Referente di servizio, Coordinatore ADE per nome e per conto del soggetto gestore, Servizio sociale comunale segnalante e inviante, eventuali altri servizi segnalanti);
13. monitoraggio e verifica periodica dell'utilizzo del budget finanziario assegnato.

- Assistente sociale comunale- Responsabile del caso

L'Assistente sociale comunale- Responsabile del caso garantisce le seguenti funzioni principali:

1. valutazione della sussistenza delle condizioni di attivazione dell'intervento previste dall'art. 87bis del Reg. Reg. Puglia n.4/2007 nonché dei requisiti di accesso e degli ulteriori presupposti di cui agli artt. 5 e 10 del presente Regolamento;
2. esercizio di un ruolo di regia rispetto al singolo progetto di intervento e coinvolgimento attivo di tutti gli altri attori titolari di specifiche responsabilità rispetto al caso; tanto con particolare riferimento ai servizi socio-sanitari e sanitari, territoriali e specialistici (A titolo esemplificativo e non esaustivo: Consultori familiari, CEPsIA, U.O. Neuropsichiatria infantile, NIAT, Centro Disturbi alimentari, Centro Salute Mentale, Ser.D.), il cui coinvolgimento, in qualità di servizi segnalanti, è sempre richiesto in presenza di patologie e/o problematiche e/o condizioni di bisogno dell'adulto e/o del minore di competenza dei suddetti servizi;
3. valutazione dei bisogni e definizione di idonea progettazione educativa, anche in collaborazione con gli altri specialisti di riferimento dell'utente e con le risorse formali e informali;
4. programmazione, verifica, monitoraggio e valutazione delle singole progettualità;
5. elaborazione della documentazione prevista per l'accesso al Servizio e invio della richiesta di attivazione al Referente di servizio, completa del quadro di analisi, del progetto di intervento e di tutte le dichiarazioni e autorizzazioni previste;

6. invio al Servizio istituzionalmente competente delle richieste di modifica dell'intervento in corso d'opera per sopraggiunte esigenze straordinarie o per fisiologico mutamento delle condizioni di partenza, nonché di tutta la documentazione prevista per la corretta gestione delle istanze/comunicazioni di sospensione, riattivazione, rimodulazione e conclusione delle singole progettualità, da adottarsi nel rispetto delle indicazioni di cui al successivo art.12, *Comunicazioni e rapporti tra le parti*;
 7. regolare revisione e aggiornamento del PEI nel rispetto dei termini e delle scadenze di cui al successivo art. 11, *Il Progetto Educativo Individualizzato- Durata*;
 8. tempestiva comunicazione al Referente di servizio di qualunque variazione di residenza del nucleo familiare destinatario dell'intervento e, di conseguenza, della competenza territoriale sul caso;
 9. garanzia della circolarità dell'informazione e costante aggiornamento tra tutti gli attori coinvolti (Referente di servizio, Coordinatore ADE per nome e per conto del soggetto gestore, Servizio sociale comunale segnalante e inviante, eventuali altri servizi segnalanti);
 10. promozione della piena partecipazione e del coinvolgimento delle famiglie;
 11. attivazione della rete territoriale del Terzo Settore e della cittadinanza attiva;
 12. partecipazione alle attività di programmazione e valutazione del Servizio promosse dal Referente di servizio.
- Operatori degli altri servizi socio-educativi e/o socio-sanitari e/o sanitari, territoriali e specialistici, responsabili della presa in carico
 Gli operatori di cui al presente punto collaborano con il Servizio Sociale comunale per la presa in carico complessiva del nucleo familiare, nell'ambito di équipe multiprofessionali di natura integrata socio-sanitaria e socio-educativa. I suddetti servizi sono corresponsabili della costruzione congiunta del progetto quadro, della valutazione diagnostica e prognostica, del sostegno e dell'accompagnamento educativo. Ogni percorso è realizzato ponendo al centro la risposta ai bisogni dei bambini e dell'intero nucleo familiare, attuando interventi che garantiscono qualità, continuità e appropriatezza dei processi di accompagnamento, delle azioni previste e degli strumenti adottati.
 - Coordinatore ADE per conto del Soggetto gestore
 Il Coordinatore del Servizio, incaricato dal gestore, deve avere una conoscenza globale delle attività svolte nell'ambito del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa. Lo stesso garantisce le seguenti funzioni principali:
 1. organizzazione di un incontro per l'avvio dell'intervento al quale partecipano il Servizio Sociale comunale territorialmente competente e, se del caso, eventuali altri servizi segnalanti, l'educatore domiciliare incaricato, il nucleo familiare;
 2. cura dei rapporti con i Referenti di ciascun caso e con gli eventuali altri attori coinvolti;
 3. programmazione e realizzazione periodica con i servizi segnalanti e con ogni altra agenzia educativa o istituzione interessata delle riunioni di verifica e di aggiornamento sui casi;
 4. tempestiva comunicazione al Servizio responsabile del caso e al Referente di servizio di qualunque informazione relativa al progetto di intervento in ragione della specifica competenza;
 5. supervisione e verifica di ogni progetto di intervento, rispetto all'andamento generale e al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 6. predisposizione dei piani di lavoro degli operatori in misura coerente con i bisogni e con le specifiche necessità, secondo una logica tesa a favorire il buon andamento degli interventi educativi complessivamente considerati;
 7. monitoraggio delle ore assegnate ed erogate;
 8. puntuale trasmissione della documentazione attestante l'effettivo espletamento dei compiti assegnati dall'Ambito Territoriale Sociale con riferimento a ciascuna progettualità (Attivazione, rimodulazione, sospensione, riattivazione, conclusione), nel rispetto delle indicazioni del Referente di servizio;
 9. periodica trasmissione al Referente di servizio e al Servizio Sociale comunale inviante, nel rispetto dei tempi di aggiornamento stabiliti dallo stesso con la richiesta di accesso e,

comunque, secondo le esigenze emergenti in fase di implementazione, di una relazione di aggiornamento sull'andamento dell'intervento;

10. elaborazione, a chiusura di ciascun intervento, di una relazione conclusiva da inviare al Referente di servizio e al Servizio Sociale comunale inviante, completa del dettaglio delle attività svolte nell'ambito di ciascun Progetto Educativo Individualizzato, dalla data di attivazione a quella di conclusione, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Referente di servizio;
 11. corretta tenuta e gestione della documentazione e della rendicontazione periodica;
 12. trasmissione, a cadenza mensile, all'Ambito Territoriale Sociale di Lecce, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Servizio Sociale Professionale, di idonea relazione sul funzionamento generale del *Servizio*, descrittiva delle prestazioni erogate, fogli firma del personale, quadro riepilogativo delle prestazioni garantite dal Coordinatore;
 13. garanzia del piano di formazione e di aggiornamento del personale impiegato nel servizio in capo alla propria organizzazione di lavoro;
 14. facilitazione dell'esercizio delle funzioni di direzione generale, coordinamento complessivo, valutazione e controllo proprie del Referente di servizio;
 15. partecipazione alle attività di verifica e valutazione promosse dal Referente di servizio;
 16. promozione della piena partecipazione e del coinvolgimento delle famiglie;
 17. attivazione della rete territoriale del Terzo Settore e della cittadinanza attiva.
- Educatore domiciliare per conto del Soggetto gestore

Nell'ambito di ciascun progetto di intervento l'educatore domiciliare provvede ad assicurare le seguenti principali funzioni:

1. osservazione e monitoraggio delle dinamiche intrafamiliari, a supporto delle funzioni proprie dei Servizi responsabili del caso;
2. conoscenza approfondita del caso;
3. attuazione delle attività previste dalla progettualità e, nel rispetto della programmazione dell'intervento, concreta attivazione per il perseguimento degli obiettivi e dei contenuti stabiliti;
4. partecipazione, nel rispetto del ruolo, all'attività di promozione e attivazione delle risorse, al fine di realizzare il progetto educativo individualizzato;
5. gestione e verifica degli interventi educativi tesi al recupero e allo sviluppo delle potenzialità del nucleo familiare per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
6. collaborazione con le famiglie e con il contesto sociale, allo scopo di favorire la partecipazione alle attività proprie della più ampia comunità di appartenenza;
7. periodica redazione delle relazioni di aggiornamento sul caso e, a conclusione dell'intervento, di una relazione finale, da far pervenire, per il tramite dell'organizzazione, al Servizio Sociale Professionale- Referente di servizio e al Servizio Sociale comunale responsabile della progettualità;
8. formulazione di proposte per migliorare l'efficacia e l'efficienza di ciascun intervento;
9. partecipazione ad attività di studio, formazione, ricerca e aggiornamento.

L'educatore non può in nessun caso effettuare prestazioni a titolo privato a favore degli utenti seguiti.

Art. 8

Impegni dell'utente

I nuclei familiari destinatari del *Servizio* sono soggetti attivi del progetto educativo.

In particolare, gli stessi devono assumere i seguenti impegni:

- adesione al progetto di intervento;
- disponibilità alla sottoscrizione del Progetto Educativo Individualizzato su richiesta del Servizio Sociale comunale titolare;
- sottoscrizione del *Consenso informato, informativa sul trattamento dei dati, atto di impegno*, all'atto dell'avvio della progettazione e, qualora il Servizio responsabile del caso ne ravvisi la necessità, in aggiornamento nel corso di implementazione dell'intervento educativo;

- accettazione e condivisione delle prestazioni educative, delle condizioni e dei tempi dell'intervento fissati nell'ambito del PEI, quale strumento di progettazione flessibile e soggetto a periodico aggiornamento da parte dei Servizi segnalanti;
- rispetto puntuale delle indicazioni che i Servizi e il personale educativo forniranno nel corso dell'attuazione del progetto;
- collaborazione responsabile con i servizi e con il personale educativo per la buona riuscita dell'intervento;
- segnalazione, con preavviso di almeno due giorni, all'educatore assegnato, dell'impossibilità allo svolgimento dell'intervento domiciliare nei giorni e/o negli orari programmati, in casi eccezionali e straordinari, per improcrastinabili motivi di necessità;
- divieto di chiedere al personale prestazioni aggiuntive di qualsiasi natura, anche a pagamento;
- conferma delle prestazioni erogate e convalida delle presenze del personale educativo assegnato attraverso l'adozione degli strumenti previsti;
- rilascio al Soggetto gestore delle dichiarazioni necessarie a giustificare eventuali assenze del personale educativo per ragioni non imputabili allo stesso, e previste nei casi di cui al successivo art. 11, // *Progetto Educativo Individualizzato-Contenuti e articolazione.*

Art. 9

Compartecipazione economica

Il Servizio ADE è erogato a titolo gratuito.

Art. 10

Condizioni e modalità di accesso e di funzionamento

In presenza dei requisiti soggettivi di accesso al Servizio di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento, sono presupposti per l'attivazione dell'intervento le ulteriori condizioni minime di seguito riportate:

- valorizzazione della dimensione preventiva dell'azione socio-educativa;
- superamento della logica dell'intervento educativo volto a garantire osservazione e monitoraggio delle dinamiche intra-familiari se non in un'ottica strumentale e accessoria rispetto all'intervento attivo;
- sussistenza di dimensioni non cronicizzate e/o connesse a patologia di adulti e/o minori rispetto alle quali mancano gli elementi di cambiamento che costituiscono il presupposto essenziale dell'intervento educativo;
- in caso di rischio di alterazione e/o instabilità del quadro psicologico e psico-emotivo dovuto all'uso/abuso di alcol e/o alla presenza di patologie psichiatriche, verifica della sussistenza di condizioni di compatibilità e opportunità di implementazione dell'intervento educativo, accertata congiuntamente al Servizio specialistico competente;
- finalità dell'intervento chiaramente distinte dai compiti di vigilanza e controllo;
- disponibilità del nucleo familiare target di uno spazio destinato a civile abitazione, presenza di condizioni socio-ambientali idonee e compatibili con l'intervento (A titolo esemplificativo: assenza di problematiche igienico-sanitarie);
- piena adesione del nucleo familiare al progetto di intervento espressa attraverso lo strumento del *Consenso informato, informativa sul trattamento dei dati, atto di impegno*;
- definizione chiara del quadro di analisi e del progetto di intervento nel rispetto delle condizioni sotto riportate;
- sussistenza di elementi di potenzialità che consentano l'instaurarsi di una relazione educativa con l'operatore domiciliare;

Per l'attivazione del servizio ADE è adottata la seguente metodologia:

- il Servizio Sociale comunale territorialmente competente (Servizio segnalante e inviante), autonomamente ovvero congiuntamente ai CC.FF. ovvero ad altri servizi specialistici a carattere socio-psico-pedagogico e/o socio-sanitario (Servizi segnalanti), avanza al Referente di servizio formale richiesta di attivazione dell'intervento, completa di idonea documentazione per le valutazioni di competenza dell'Ufficio circa la fattibilità dell'Intervento. È sempre richiesto il coinvolgimento dei Servizi afferenti al Dipartimento Dipendenze Patologiche e al Dipartimento Salute Mentale, in qualità

di servizi segnalanti, in presenza di patologie e/o problematiche dell'adulto e/o del minore di competenza dei suddetti servizi specialistici;

- una volta acquisita la richiesta di attivazione del progetto, l'Ambito Territoriale Sociale di Lecce, per il tramite del Servizio Sociale Professionale, istruisce l'istanza, verifica la completezza e la correttezza della documentazione e la disponibilità di ore, comunicando al Servizio Sociale comunale inviante l'esito dell'istruttoria e/o la necessità di prevedere eventuali integrazioni e/o modifiche degli atti presentati in ragione delle verifiche sopra specificate;
- a seguito dell'accoglimento della domanda il Referente di servizio espleta tutte le procedure per l'avvio del servizio, trasmettendo la richiesta di attivazione al Coordinatore ADE, completa di idonea documentazione per la presa in carico complessiva. Al progetto è assegnato, in questa fase, a cura del Referente di servizio, un codice identificativo univoco, da utilizzarsi nell'ambito di tutte le comunicazioni formali intervenienti nel prosieguo delle attività, al fine di identificare la specifica progettualità da parte di tutti i soggetti interessati;
- acquisita la comunicazione di attivazione dell'intervento, il Coordinatore ADE organizza un incontro per l'avvio dell'intervento al quale partecipano:
 1. il Servizio Sociale comunale territorialmente competente e, se del caso, eventuali altri servizi segnalanti;
 2. l'educatore incaricato;
 3. il nucleo familiare.

Scopo dell'incontro è quello di definire gli aspetti operativi in relazione agli obiettivi prefissati e alle modalità organizzative e temporali. Gli operatori titolari del caso presentano l'educatore alla famiglia, condividendo con la stessa gli obiettivi dell'intervento e le modalità attuative. A tale scopo, anche al fine di corresponsabilizzare la famiglia sul progetto, è predisposta una scheda di rilevazione delle presenze dell'educatore da sottoscrivere regolarmente a cura di un componente del nucleo;

- al momento dell'attivazione, il Coordinatore ADE trasmette al Referente di servizio e al Servizio Sociale comunale inviante formale conferma dell'avvio del progetto, comunicando il nominativo dell'educatore incaricato, la data di decorrenza, l'articolazione degli accessi (giorni e fasce orarie), il monte ore settimanale che, fatti salvi eventuali successivi accordi con i servizi segnalanti assunti in fase di organizzazione dell'intervento, rispettano le indicazioni già formalizzate con la richiesta di accesso.

In fase di implementazione delle singole progettualità il Coordinatore ADE provvede a:

- comunicare tempestivamente al Referente di servizio e al Servizio Sociale comunale inviante, nel rispetto delle modalità stabilite dal Servizio Sociale Professionale di Ambito, qualsiasi cambiamento riguardante l'andamento del singolo progetto (sospensione, conclusione, riattivazione, rimodulazione etc.);
- trasmettere periodicamente al Referente di servizio e al Servizio Sociale comunale inviante, nel rispetto dei tempi di aggiornamento stabiliti dallo stesso con la richiesta di accesso e, comunque, secondo le esigenze emergenti in fase di implementazione, una relazione di aggiornamento sull'andamento dell'intervento;
- elaborare, a chiusura di ciascun intervento, una relazione conclusiva da inviare al Referente di servizio e al Servizio Sociale comunale inviante, completa del dettaglio delle attività svolte nell'ambito di ciascun Progetto Educativo Individualizzato, dalla data di attivazione a quella di conclusione, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Referente di servizio;
- promuovere incontri di verifica e di aggiornamento su ciascun caso di concerto con i servizi invianti competenti e con ogni altra agenzia educativa o istituzione interessata;
- promuovere e favorire la piena partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie.

Art. 11

Il Progetto Educativo Individualizzato

Contenuti e articolazione

Il Progetto Educativo Individualizzato è lo strumento attraverso il quale i Servizi responsabili del caso definiscono gli obiettivi e le prestazioni educative da erogare al fine di promuovere il benessere del minore e del suo nucleo familiare, nonché rimuovere/ridurre i fattori di rischio e/o pregiudizio.

Il PEI deve contenere i seguenti elementi minimi:

- gli obiettivi da raggiungere, a breve termine e a medio-lungo termine;
- le prestazioni previste per la realizzazione di detti obiettivi;
- i tempi e i luoghi in cui realizzare l'intervento;
- le risorse formali e informali attivabili;
- i tempi della valutazione e dell'aggiornamento.

Gli interventi educativi si svolgono nei giorni feriali, prevalentemente nelle ore pomeridiane, presso il domicilio dei beneficiari e, in via residuale, presso gli altri ambienti di vita del minore, perlopiù a carattere educativo e socializzante, comunque ricadenti sul territorio di competenza. Il Servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utenza. Il monte ore settimanale delle prestazioni è stabilito in rapporto alle esigenze previste nel PEI (Progetto Educativo Individualizzato), per un massimo di 6 ore settimanali per ciascun nucleo familiare.

Nel caso di mancato espletamento delle prestazioni educative programmate nell'ambito del PEI, per responsabilità imputabili al nucleo familiare, si provvede, in via prioritaria, alla riprogrammazione dell'intervento non reso, in accordo con il nucleo familiare e nel rispetto del tetto massimo settimanale di ore erogabili.

Per ragioni connesse al riconoscimento delle spettanze in favore dell'operatore economico gestore del Servizio le prestazioni non erogate per responsabilità imputabili al nucleo familiare dovranno essere attestati dal nucleo familiare su specifico modulo di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da esibirsi a corredo della rendicontazione mensile.

Gli interventi dell'educatore si svolgono in interazione con gli altri servizi, così come definiti nell'ambito del progetto complessivo calibrato sui reali bisogni del nucleo familiare e del minore.

Nell'ambito di ciascun PEI attivo può essere garantita n. 1 ora di supervisione al mese in favore dell'educatore incaricato. La supervisione è esclusa con riferimento agli eventuali periodi di sospensione delle prestazioni educative.

Durata

Il progetto, di norma, ha una durata massima di 24 mesi, prorogabile per un periodo ulteriore non superiore a 12 mesi, previa verifica della permanenza dei requisiti e dell'effettiva necessità di intervento e a condizione che siano intervenute nel tempo modifiche sostanziali (Obiettivi e prestazioni) in aggiornamento al progetto nel rispetto dei tempi previsti nell'ambito dello stesso PEI e, comunque, almeno secondo le seguenti scadenze:

- 1° aggiornamento: al massimo a 3 mesi dalla data di avvio;
- 2° aggiornamento: al massimo a 9 mesi dalla data di avvio;
- 3° aggiornamento: al massimo a 15 mesi dalla data di avvio;
- 4° aggiornamento: al massimo a 21 mesi dalla data di avvio;

Nell'ambito dell'ultimo aggiornamento l'intervento deve essere finalizzato a promuovere e favorire la piena autonomia e l'indipendenza dai servizi e dalle singole professionalità.

In caso di proroga, da richiedersi formalmente a cura del Servizio Sociale comunale responsabile del caso per valutate esigenze di opportunità, gli ulteriori aggiornamenti sostanziali del PEI (Obiettivi e prestazioni) devono essere effettuati secondo le seguenti tempistiche:

- 5° aggiornamento: al massimo a 27 mesi dalla data di avvio;
- 6° aggiornamento: al massimo a 33 mesi dalla data di avvio.

L'autorizzazione alla prosecuzione delle progettualità oltre il termine dei 24 mesi è concessa a condizione che siano state rispettate con regolarità le condizioni di aggiornamento del PEI sopra previste.

In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni minime il PEI si conclude in automatico allo scadere del 24° mese o, in caso di proroga, allo scadere del 36° mese dalla data di attivazione.

Cause di conclusione

Di norma il progetto si conclude, nel rispetto dei termini massimi di cui alla precedente sezione *Durata*, per raggiungimento degli obiettivi ovvero per sopraggiunta carenza dei requisiti soggetti di cui al precedente art. 5, *Destinatari* o per il venir meno delle ulteriori condizioni minime necessarie per l'attivazione

dell'intervento, così come descritte al precedente art. 10, *Condizioni e modalità di accesso e di funzionamento*.

Lo stesso può essere interrotto anche nei seguenti casi:

- valutata inefficacia del servizio;
- ripetute assenze e/o rifiuto della prestazione da parte dell'utenza per un periodo massimo continuativo pari a un mese;
- rinuncia espressa da parte dell'utenza o degli aventi titolo;
- inserimento del minore presso strutture residenziali;
- gravi violazioni nei confronti del personale del servizio (aggressioni verbali, molestie, minacce, ecc.);
- mancato rispetto del Progetto Educativo Individualizzato e/o degli impegni di cui al precedente art. 8.

Spetta al Servizio Sociale del Comune che ha disposto l'attivazione del progetto l'adozione del provvedimento di cessazione della progettualità.

La chiusura è disposta d'Ufficio a cura del Referente di servizio nei soli casi di inattività del PEI, anche per le motivazioni sopra richiamate, per almeno 3 mesi continuativi dalla data dell'ultimo accesso presso il domicilio da parte del personale del servizio.

In ragione di quanto sopra, nei casi in cui l'intervento sia attivato su provvedimento dell'Organo Giudiziario, all'esito negativo del percorso, il Servizio Sociale comunale responsabile del caso e l'Ambito Territoriale Sociale di Lecce declinano ogni responsabilità per la mancata esecuzione del dispositivo dell'A.G. per la parte attinente al Servizio.

Una volta concluso l'intervento educativo per una o più motivazione tra quelle indicate nella presente sezione, in casi straordinari ed eccezionali da valutarsi a cura del Referente di servizio, lo stesso può essere riattivato, non prima di un anno dalla data di conclusione del primo intervento e per non più di una volta, a condizione che siano intervenuti mutamenti tali da rendere necessario l'avvio di una nuova progettualità e che sussistano, oltre ai requisiti di accesso (Rif. art. 5 del presente Regolamento) le ulteriori condizioni minime (Rif. art. 10 del presente Regolamento) già richieste per l'avvio.

Art.12

Comunicazione e rapporti tra le parti

Le richieste di attivazione, riattivazione e rimodulazione dei singoli *Progetti* sono trasmesse dal Servizio Sociale comunale inviante, in via esclusiva, all'Ambito Territoriale Sociale di Lecce che, a seguito delle opportune valutazioni e delle verifiche di competenza, provvede a dare mandato al soggetto gestore perché dia corso ai successivi adempimenti di competenza.

Con l'obiettivo di rispondere all'esigenza di garantire immediata esecutività alle richieste di sospensione e di conclusione dei Progetti Educativi Individualizzati, il Servizio sociale comunale inviante trasmette congiuntamente all'Ambito Territoriale Sociale di Lecce e al soggetto gestore formale richiesta di sospensione o di conclusione dell'intervento.

Il Soggetto gestore si impegna a dare formale e tempestiva comunicazione all'Ambito Territoriale Sociale di Lecce e al Servizio Sociale comunale inviante dell'effettiva attuazione degli adempimenti di competenza.

In presenza di avvenimenti non prevedibili e non preventivabili che determinino la sospensione dei *Progetti*, compete al Coordinatore ADE per nome e per conto del soggetto gestore trasmettere tempestivamente al Referente di servizio e al Servizio Sociale comunale inviante formale comunicazione attestante la suddetta variazione con specifica indicazione delle cause determinanti la temporanea interruzione e, ove noti, dei termini di riattivazione. Nel caso in cui i termini di riattivazione non siano noti al momento della comunicazione di sospensione, il Coordinatore ADE si riserva di comunicarli secondo le medesime modalità sopra descritte allorquando ne venga a conoscenza.

La conclusione del PEI per inattività pari o superiore a tre mensilità continuative è comunicata dal Referente di servizio congiuntamente al Servizio Sociale comunale inviante e al Soggetto gestore.

Art. 13

La documentazione

Sotto il profilo eminentemente formale la gestione degli interventi di Assistenza Educativa Domiciliare è garantita attraverso l'utilizzo di specifica modulistica, funzionale alla puntuale conoscenza e all'analisi del

caso, alla progettazione delle prestazioni, nonché al necessario aggiornamento sull'evoluzione delle specifiche progettualità.

Al fine di facilitare la lettura della documentazione, la modulistica deve essere compilata in formato elettronico ovvero a mano esclusivamente in stampato maiuscolo e trasmessa all'indirizzo PEC del Comune di Lecce e, congiuntamente, all'indirizzo mail del Referente di servizio, nonché, ove ricorrano le condizioni (Richieste di sospensione e di conclusione), anche all'indirizzo PEC del soggetto gestore.

Elenco dei moduli:

- Allegato ADE/1- *Richiesta di accesso al Servizio*
- Allegato ADE/2- *Quadro di analisi*
- Allegato ADE/3- *PEI*
- Allegato ADE/4- *Consenso informato, informativa al trattamento dei dati, atto di impegno*
- Allegato ADE/5- *Richiesta di sospensione*
- Allegato ADE/6- *Richiesta di riattivazione*
- Allegato ADE/7- *Richiesta di sospensione e di riattivazione*
- Allegato ADE/8- *Richiesta di rimodulazione*
- Allegato ADE/9- *Scheda di rimodulazione del Progetto Educativo Individualizzato*
- Allegato ADE/10- *Richiesta di conclusione*

Inoltre, a corredo della richiesta di attivazione del servizio (Allegati ADE/1, ADE/2, ADE/3, ADE/4) devono essere trasmessi gli ulteriori seguenti documenti:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del Codice fiscale del/dei sottoscrittore/i la *Dichiarazione di Consenso informato, informativa sul trattamento dei dati personali e atto di impegno*;
- copia del provvedimento dell'A.G. dispositivo dell'intervento, nel solo caso in cui l'attivazione del servizio sia richiesta in esecuzione di disposizione dell'Organo Giudiziario;
- nella fattispecie di intervento di cui al precedente art. 5 comma 2, attestazione di impegno da parte del Comune di residenza del nucleo familiare domiciliato nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale da cui emerge in maniera chiara l'assunzione della responsabilità amministrativa ed economica della prestazione.

Art. 14

Rispetto delle norme vigenti e abrogazioni

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle vigenti normative.

Sono abrogati il Vademecum operativo già in uso relativo al servizio e la modulistica allegata allo stesso, sostituiti dal presente Regolamento e dalla documentazione di cui al precedente art. 13.

Ogni altro atto o disposizione dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce e dei Comuni allo stesso afferenti incompatibile e/o in contrasto con il presente Regolamento si intende automaticamente modificato e/o abrogato.

Art. 15

Durata

Il presente Regolamento ha durata pari al periodo di vigenza del Piano Sociale di Zona 2022-2024.

Lo stesso si intende automaticamente prorogato oltre il suddetto termine, salvo che non si ravvisi la necessità di revocarlo e/o modificarlo e/o integrarlo con successivo e formale atto.

Il Regolamento può essere abrogato anticipatamente nei casi previsti dalla legge o revocato, modificato, integrato in corso di vigenza a seguito di sopraggiunta modifica normativa che renda necessaria l'adozione uno tra i provvedimenti sopra citati.

Art. 16

Privacy

In ordine al Servizio tutti i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati o – laddove presenti – relativi a condanne penali o reati, sono utilizzati esclusivamente per i soli fini istituzionali o in adempimento a obblighi di legge e/o di regolamento e per quanto strettamente necessario alla definizione

e all'attuazione degli interventi, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

L'erogazione del Servizio è subordinata al rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sulle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, all'individuazione del personale interno autorizzato e appositamente istruito e alla designazione di eventuali Responsabili del trattamento esterni (in caso di esternalizzazione di parte del Servizio) ai sensi della vigente normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, nonché all'adozione delle adeguate misure di sicurezza e tutela previste dall'art. 32 del Reg. UE 2016/679 e dall'art. 2-septies del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di Lecce- Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

Il Comune di Lecce, a garanzia della correttezza delle attività di trattamento, ha designato e viene supportato per la corretta applicazione delle norme in materia di protezione dei dati da un Responsabile della Protezione dei Dati, i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito web istituzionale.

Art. 17

Norme transitorie

Il presente Regolamento si applica a tutti i nuovi casi attivati a seguito dell'entrata in vigore del Documento. Per i casi già attivi trova immediata applicazione il sistema standardizzato degli aggiornamenti periodici secondo i termini di cui al precedente art. 11, *Il Progetto Educativo Individualizzato- Durata*.

Con riferimento alle progettualità già attive di durata inferiore ai 24 mesi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 11, *Il Progetto Educativo Individualizzato- Durata*.

Con riferimento alle progettualità già attive di durata compresa tra i 24 e i 36 mesi è consentito, in regime transitorio, il mantenimento delle stesse fino al raggiungimento dei 36 mesi, previo aggiornamento sostanziale del PEI (Obiettivi e prestazioni) a cura del Servizio Sociale comunale responsabile del caso. Tali progetti decadono automaticamente una volta raggiunto il suddetto termine massimo.

Per i progetti che già alla data di entrata in vigore del presente Regolamento superano la durata dei 36 mesi è consentito, in regime transitorio, un periodo massimo di 6 mesi di accompagnamento alla conclusione del progetto e di promozione dell'autonomia del nucleo e di indipendenza dal servizio, previo aggiornamento sostanziale del PEI (Obiettivi e prestazioni) a cura del Servizio Sociale comunale responsabile del caso. Tali progettualità decadono automaticamente decorso il suddetto termine ulteriore di 6 mesi in eccedenza al massimo ammissibile.

Art. 18

Adozione, approvazione, entrata in vigore

Il presente Regolamento è adottato dal Coordinamento Politico Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce con proprio atto deliberativo.

Lo stesso entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Comune Capofila di Lecce, quale Ente strumentale dell'Associazione dei Comuni, ai sensi dell'art. 8 della stessa Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali.

Gli altri nove Comuni dell'Associazione provvedono a recepire e a fare proprio il presente Regolamento con proprio atto nelle forme previste dalla legge.